

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

L'articolo 67-duodecies del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) disciplina il **diritto di ripensamento** (recesso) nei contratti a distanza di servizi finanziari.

Il cliente può recedere **dalla stipula del contratto assicurativo** oppure dalla data di ricezione del fascicolo informativo sul prodotto acquistato.

Il termine previsto è di **14 giorni** senza penali né motivazioni, esteso a **30 giorni** per le assicurazioni sulla vita e i piani pensionistici individuali.

Consigliamo di leggere con attenzione il set informativo.

È possibile recedere solo se la polizza assicurativa è stata stipulata con tecniche a distanza.

La Compagnia procederà con la restituzione del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali e della quota parte coincidente con i giorni di attivazione della polizza nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato dopo la data di decorrenza del contratto. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio della richiesta di recesso effettuata e nessuna copertura assicurativa sarà più operativa da tale data.

Polizze cauzioni

Le polizze cauzioni, per loro natura, sono contratti a favore di terzi (es. lo Stato, il Comune o un committente privato) per cui l'efficacia della garanzia inizia con la consegna del documento al beneficiario.

Non rientrano, pertanto, nelle tutele consumeristiche del "ripensamento a distanza" (14 giorni) poiché il contraente opera in veste professionale/imprenditoriale e non come consumatore privato. Nel caso in cui la cauzione fosse stipulata da un consumatore persona fisica per finalità estranee all'attività d'impresa, si potrebbe teoricamente invocare il codice del consumo solo per vendite a distanza fuori dai locali commerciali, ma poiché la natura stessa della cauzione, la cui validità è subordinata all'accettazione del beneficiario, ne rende, di fatto, impossibile l'annullamento unilaterale post-rilascio.

Il mancato utilizzo di specifiche cauzioni come la cauzione provvisoria che, sia nel caso in cui non venga utilizzata o nel caso in cui l'azienda non dovesse risultare aggiudicataria della gara d'appalto cui si riferisce, si estingue o viene svincolata secondo le regole proprie del bando o della norma di riferimento ma non per un "ripensamento" del debitore.